

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3141

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SISTO, ARNAUD, BARBERI, BOFFARDI INES, URSO,
ALLOCCA, BALASSO, SCIANATICO, MAGGIONI, BORRA,
SENESE, CORÀ, TRAVERSA, BOTTA, GIORDANO**

Presentata il 26 febbraio 1971

Modificazione dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, riguardante i concorsi di assunzione per titoli ed esami a posti per il personale di assistenza diretta negli enti ospedalieri

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, che tratta della Commissione esaminatrice per i concorsi di assunzione per titoli ed esami a posti per il personale di assistenza diretta (caposala, infermieri professionali, infermieri professionali specializzati, vigilatrici d'infanzia, infermieri generici, puericultrici), prevede « un rappresentante delle organizzazioni sindacali interessate di qualifica non inferiore a quella messa a concorso », mentre l'articolo 118 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, stabilisce che nella Commissione per concorsi a posti di ostetrica capo vi sia la presenza di una ostetrica capo designata dal collegio delle ostetriche.

Il confronto ha provocato naturalmente ripercussioni negative a causa della sperequazione creata fra la categoria delle ostetriche e quella delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vi-

gilatrici d'infanzia, senza tener conto della difficoltà di configurare le « organizzazioni sindacali interessate ».

Non appare possibile infatti porre su piani diversi le categorie professionali delle ostetriche, delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia che sono regolate da disposizioni identiche per quanto riguarda l'attività professionale e la disciplina giuridica della professione stessa e che, oltre a tutto, tendono sempre più a identificarsi anche nei compiti.

Infatti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 — riguardante la « Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse », cui la legge 29 ottobre 1954, n. 1049, istitutiva dei Collegi provinciali delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici, vigilatrici si richiama — pone sullo stesso piano giuridico e rappresentativo sia il Collegio

delle ostetriche sia quello delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia.

Il problema, tuttavia, non investe tanto il prestigio dei collegi e lo sviluppo delle loro funzioni, previste dalla norma succitata, quanto la collaborazione alla selezione del personale in rapporto ai livelli culturali e professionali richiesti e, nello stesso tempo, la sua soluzione nel senso indicato da questa proposta di legge contribuirà ad informare gli altri commissari di concorso circa le effettive funzioni del personale infermieristico di

varia natura, funzioni peraltro in crescente rapida evoluzione.

La presente proposta di legge intende appunto modificare l'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, prescrivendo la presenza di un rappresentante dei Collegi provinciali nelle commissioni per i concorsi di assunzione per titoli ed esami a posti per il personale di assistenza diretta, con riguardo naturalmente alle professioni aventi un proprio collegio professionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« La commissione giudicatrice è composta da:

il presidente dell'Ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato: *presidente*;

il direttore sanitario dell'ospedale: *componente*;

un funzionario medico del Ministero della sanità: *componente*;

un primario o un aiuto di ruolo di materia attinente al posto messo a concorso: *componente*;

un rappresentante designato dal Collegio professionale ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, di qualifica non inferiore a quello del posto messo a concorso: *componente*;

un rappresentante delle organizzazioni sindacali interessate di qualifica non inferiore a quella del posto messo a concorso per le arti ausiliarie, per le quali non è prevista la formazione dei collegi: *componente*;

un funzionario amministrativo dell'Ente ospedaliero: *segretario* ».